

letto il ricorso presentato da Viticoltori Friulani La Delizia Soc. Coop. Agr per la dichiarazione di apertura della liquidazione *controllata* nei confronti di VIP S.r.l.s.;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, tenutasi il 10 luglio 2024, cui la società resistente, benché ritualmente e tempestivamente notiziata della lite a norma degli artt. 40, comma 6, e 41 comma 2, CCII, non è comparsa;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente, costituita nel luglio febbraio 2016, operante nel settore dell'import ed export, commercio all'ingrosso e al dettaglio di bevande ed alcolici quali vino, birra e superalcolici, alimentari in generale e tabacco, ha la propria sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII;

osservato che la richiesta di apertura della liquidazione controllata a norma dell'art. 268 CCII è stata avanzata non dal debitore bensì da un creditore;

rilevato pertanto che la situazione presupposta di sovraindebitamento descritta dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, deve potersi qualificare non come stato di crisi bensì come stato di insolvenza e altresì che, a pena di improcedibilità, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria deve essere pari o superiore a cinquantamila euro; al tempo stesso, la circostanza per cui il debitore non è una persona fisica bensì una società (di capitali) esclude l'applicabilità dell'ulteriore causa di improcedibilità prevista dall'art. 268 comma 3 CCII (per cui “*.. non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. ..*”);

rammentato altresì che, per essere assoggettato a liquidazione controllata, il debitore, quando sia, come nella specie, un imprenditore, deve possedere congiuntamente i



requisiti dimensionali dell'impresa minore, fissati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, in relazione all'attivo patrimoniale, ai ricavi e ai debiti, risultando egli soggetto altrimenti alla procedura della liquidazione giudiziale;

considerato che la società ricorrente vanta un credito portato da decreto ingiuntivo, non opposto e pertanto definitivo, a titolo di corrispettivo per forniture di vino ordinate da VIP Srls tra dicembre 2016 e agosto 2018, per un ammontare che, al lordo di interessi e spese, nel precetto notificato via pec nel gennaio 2024 appare esposto nella misura di complessivi 39.320,24 euro, oltre interessi successivi;

ritenuto che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte; in tal senso depone la considerazione per cui l'iniziativa diligentemente posta in essere dalla società istante per il recupero coattivo del proprio credito non ha sortito esito positivo, nemmeno in minima parte, rilevandosi nel contempo come i crediti illustrati dalla ricorrente siano non solo di entità non modesta ma trovino radice in fatti di inadempimento ripetuti e ormai molto risalenti nel tempo; inoltre, la società non è proprietaria di beni immobili (doc. 6 – visura catastale) e l'ultimo bilancio depositato risale al 2016, anno di costituzione;

ritenuto che sussistono elementi idonei per considerare che la società debitrice sia una "impresa minore", ossia che nessuna delle soglie indicate dal menzionato art. 2, comma 1, lett. d), CCII sia stata effettivamente superata; in tal senso rileva constatare che la visura camerale indica la società come inattiva e le associa un capitale sociale deliberato e versato di appena 100,00 euro; all'atto del tentativo di notifica del titolo e del precetto effettuati dalla società ricorrente all'indirizzo coincidente con la sede legale, la società resistente è risultata *sconosciuta*; il suo legale rappresentante, tale sig. Papic Emil, altresì socio, indicato nella visura come residente allo stesso indirizzo della sede legale, è stato cancellato per emigrazione in Serbia nel gennaio 2024, mentre l'altro socio di VIP Srls risulta essere un cittadino serbo, indicato come domiciliato in Serbia; l'unico e risalente bilancio (al 31.12.2016) espone un attivo



patrimoniale, ricavi e debiti di entità largamente al di sotto della soglia, in coerenza con le evidenze delle dichiarazioni di redditi, le uniche presentate, inerenti gli anni di imposta 2016 e 2017;

rilevata inoltre la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 268, co. 52, secondo periodo, CCII, alla luce dell'entità, appunto, del credito, indiscutibile, della società istante (si rammenta: 39.320,24 euro) e dell'evidenza degli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, atti a tracciare l'esistenza, aggiornata alla data del 04.06.2024, di una esposizione debitoria relativa a cartelle e/o avvisi esecutivi erariali e/o avvisi di addebito previdenziali ancora non pagati dal contribuente, di 35.225,52 euro;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dagli artt. 270, comma 2, lett. b), 125, 356 e 358 CCII;

rilevato altresì che la Corte Costituzionale con sentenza n.121 del 21 maggio - 4 luglio 2024 ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale (dell'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese, e) dell'art. 146 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata”*;

visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 270, nonché 40, 41, 42, 49 CCII,

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di VIP S.r.l.s. (p.i. 01276370325), con sede in 34127 Trieste (TS), Vicolo Castagneto, 105;
- 2) nomina il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura;



3) nomina come Liquidatore il dott. comm. Roberto Bussani, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

4) autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

I) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

II) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

III) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

IV) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

5) ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

7) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

8) dispone che il Liquidatore:



- a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste e ne assicuri la pubblicazione presso il registro delle imprese;
 - b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
 - c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
 - d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
 - f) entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
 - g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
- 9) dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02, n. 115 (come risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza Corte Cost. n, 121 del 21maggio – 4 luglio 2024).

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12/07/2024

Il Giudice estensore
dott. Francesco Saverio Moscato

Il Presidente
dott. Arturo Picciotto

